

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia – Palermo: II Sezione, 17 ottobre 2003, n. 2094.

La semplice deduzione della omessa verbalizzazione del numero di schede autenticate e non utilizzate non giustifica la declaratoria di annullamento delle operazioni elettorali, se tale dato può essere accertato altrimenti, cioè attraverso il riscontro del dato relativo agli elettori iscritti nelle liste sezionali che non hanno votato.

Omissis.

Ciò posto, il Collegio osserva che è certamente vero che la irregolarità denunciata dal ricorrente (pur non espressamente sanzionata con la nullità delle relative operazioni) per giurisprudenza pacifica implica in linea di principio l'annullamento delle operazioni elettorali (in quanto la mancata menzione a verbale del numero delle schede autenticate e non utilizzate impedisce il riscontro preventivo dell'effettivo numero delle schede utilizzate e votate: cfr. T.A.R. Basilicata, Potenza, 1 aprile 2000, n. 201; Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 1992 n. 133 e 12 settembre 1986 n. 441; T.A.R. Lazio, II Sez., 1 febbraio 1999 n. 354 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, 24 novembre 1998 n. 1029); ma ciò rileva tutte le volte che (secondo il c.d. criterio della strumentalità delle forme pacificamente enunciato dalla medesima giurisprudenza) non risulti possibile ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l'esatto svolgimento delle operazioni di voto. Di conseguenza, la semplice deduzione della omessa verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché (come nella presente fattispecie) non si deduca anche che il dato in questione (e quindi la regolarità delle operazioni di voto) non possa essere accertato aliunde, ossia attraverso il riscontro del dato relativo agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione che non hanno votato (Cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, 13 giugno 1994, n. 961; T.A.R. Campania, Napoli, 4 novembre 1999, n. 2883).

Perspicua appare in proposito la decisione del T.A.R. Basilicata, Potenza, 24 febbraio 1995, n. 51, nella quale, premesso che la finalità del procedimento elettorale è quella della formazione e dell'accertamento della volontà degli elettori, e che producono un effetto invalidante solo quelle anomalie procedurali che, pur in assenza di espressa comminatoria di nullità della legge elettorale, impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge, viene opportunamente sottolineato che la inosservanza della prescrizione, contenuta nell'art. 53 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 (corrispondente, sotto il profilo considerato, all'art. 36 del D.P.Reg. sic. n. 3/1960, cit.), relativa alla menzione a verbale del numero dei votanti, del numero delle schede autenticate e non utilizzate, ed all'attestazione relativa alla corrispondenza di dette schede col numero degli elettori iscritti nella lista della sezione che non hanno votato, implica la invalidità delle relative operazioni solo ove sussista la "mancata corrispondenza", alternativamente, tra il totale delle schede scrutinate e il numero dei votanti, ovvero tra il totale delle schede autenticate, utilizzate e non, e il numero degli iscritti nelle liste elettorali (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 28 settembre 1989 n. 572; T.A.R. Toscana, II Sez., 8 febbraio 1994 n. 34).

Omissis.